



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ETTORE MAJORANA "**

Protocollo numero: **66 / 2022**  
Data registrazione: **08/01/2022**

Tipo Protocollo: **USCITA**  
Documento protocollato: **331\_DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA DAL 10 GENNAIO 2022.pdf**  
IPA/AOO: **istsc\_miis06200v**

Oggetto: **331\_Circolari\_DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA DAL 10 GENNAIO 2022.pdf**  
**Tipo do**

Destinatario:  
**A TUTTO IL PERSONALE**  
**AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE**  
**ALLA DSGA**  
**AI PROFF GRECO E NOBILI**  
**AL SITO / AGLI ATTI**

Ufficio/Assegnatario:  
**FONTANA LUCIA (DIDATTICA )**

Protocollato in:  
**5 - CIRCOLARI 2021/22**  
Titolo: **1 - AMMINISTRAZIONE**  
Classe: **4 - Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico**  
Sottoclasse: - - -

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**



## IIS "Ettore Majorana"

Via A. De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

### CIRCOLARI

Circolare Interna N. 331

Cesano Maderno, 08/01/2022

**A TUTTO IL PERSONALE  
AI GENITORI  
AGLI STUDENTI  
ALLA DSGA  
AI PROF. GRECO e NOBILI  
AL SITO  
AGLI ATTI**

#### **OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA DAL 10 GENNAIO 2022.**

VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021 n. 221 e la relativa proroga fino al 31/03/2022 dello stato di emergenza già dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/12/2020;

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229. Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84795>

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute n° 60136 del 30/12/2021 - Aggiornamento delle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS- CoV-2 Omicron (B.1.1.529);

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null>

VISTO il Decreto Legge 7 gennaio 2022 n°1 e le relative disposizioni in merito alla gestione dei casi di positività al Covid 19 in ambito scolastico;

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg>

VISTA la Circolare n. 11 del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute dell'8 gennaio 2022 circa le nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

#### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

richiama, in occasione del rientro da lunedì 10 gennaio 2022, il rigoroso rispetto del PROTOCOLLO INTERNO DI GESTIONE COVID-19 e le seguenti misure di sicurezza per la salute e la prevenzione del contagio in ambiente scolastico:

1. recarsi a scuola **solo in assenza di sintomi** compatibili con Covid-19 e successive varianti;
2. **divieto di fare ingresso** e/o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano sintomi simil-influenzali e/o **temperatura oltre 37.5°**;

3. **uso continuativo della mascherina chirurgica correttamente posizionata** (uso della mascherina FFP2 nei laboratori);
4. **igienizzazione ricorrente delle mani** con gli appositi gel presenti nelle aule, nei corridoi, nei bagni;
5. attenzione a mantenere il **distanziamento raccomandato di 1 metro**;
6. **aerazione frequente dei locali**, specie durante lo svolgimento degli intervalli.

## **NORME GENERALI RIGUARDANTI LA QUARANTENA DEI CONTATTI DI CASO POSITIVO (NON SCOLASTICI - DL 30 dicembre 2021, n. 229 e Circolare del Ministero della salute 60136 del 30/12/2021)**

La quarantena dovrà essere applicata alle sotto indicate categorie di soggetti, nelle modalità di seguito riportate, per le quali si invita comunque a consultare il proprio medico di medicina generale:

### **CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO)**

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ovvero che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste), o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) Soggetti asintomatici che:
  - abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  - siano guariti da infezione da sars-cov-2 nei 120 giorni precedenti

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

### **CONTATTI A BASSO RISCHIO**

qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva. **La sorveglianza passiva** è un monitoraggio delle proprie condizioni di salute da effettuarsi nei giorni successivi alla data di esposizione a basso rischio (contatto casuale o occasionale).

NB Per **contatto a basso rischio**, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;

In ogni caso si rimanda alla valutazione medica (ATS o il proprio MMG)

NB Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

## **INDICAZIONI PER LE CLASSI RISULTANTI IN QUARANTENA IMMEDIATAMENTE PRIMA E/O DURANTE LE VACANZE DI NATALE**

Le classi in quarantena prima e/o durante il periodo delle vacanze natalizie dovranno esibire, al rientro a scuola, l'esito negativo del tampone antigenico o molecolare a suo tempo prescritto, o, qualora non fosse stato completato il percorso del testing, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver concluso senza sintomi la sorveglianza sanitaria di dieci giorni svolta in alternativa.

## **DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DI CASI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO (come previsto da: D.L. 7 gennaio 2022 n° 1, art. 4 e Circolare n.11 del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute dell'8 gennaio 2022)**

Si premette che la Didattica a Distanza (DAD) per singoli studenti è prevista solo per:

- i soggetti positivi documentati, per la durata dell'isolamento;
- soggetti, sintomatici e asintomatici, contatti stretti ad alto rischio, in quarantena;
- soggetti con particolari e documentate patologie che aumentano il rischio sanitario.

## **GESTIONE DEI CONTATTI SCOLASTICI E DELLE QUARANTENE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: SINTESI**

In presenza di **un caso di positività nella classe** vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- **attività didattica**: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- **misura sanitaria**: Auto-sorveglianza.

**Per il personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di **due casi positivi nella classe**, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

- A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
- **attività didattica**: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
  - **misura sanitaria**: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
- B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
- **attività didattica**: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  - **misura sanitaria**: Auto-sorveglianza

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, **i requisiti per**

**poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.**

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “*per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]*”.

**Per il personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In **presenza di almeno tre casi di positività nella classe** vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- **attività didattica:** è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- **misura sanitaria:** si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

**Per il personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).”

## **MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA**

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la **possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.**

**IL REGIME PRECAUZIONALE DELL’AUTO-SORVEGLIANZA** prevede:

*“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giornidall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”* (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021).

**Si invitano docenti, studenti e famiglie a consultare il sito istituzionale per eventuali aggiornamenti, anche delle norme citate, considerata la continua evoluzione della situazione pandemica.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Alberta LIUZZO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse